



Decreto n. 3007

IL RETTORE

- VISTO lo Statuto di questa Università, emanato con D.R. n. 2959 del 14.06.2012 e pubblicato sulla G.U., Serie Generale, n. 157 del 07.07.2012;
- VISTO il Regolamento elettorale ex art. 78, comma 10 dello Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n. 3798 del 31.10.2015;
- VISTO il D.D.G. n. 48 del 25.01.2016, di costituzione del Comitato Unico di Garanzia per le Pari Opportunità, la valorizzazione del Benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG);
- CONSIDERATO che occorre procedere alle elezioni dei rappresentanti dei dottorandi e degli specializzandi nel suddetto Comitato Unico di Garanzia, contestualmente a quelle fissate per il Senato Accademico;
- VISTA la delibera assunta dal Senato Accademico nella seduta del 30 giugno 2016, che ha fissato alla data del 07 novembre 2016 le operazioni di voto per le elezioni di che trattasi,
- VISTO il D.R. n. 3730 del 9 dicembre 2014, con il quale si è rideterminato il quorum per la validità delle elezioni relative ai dottorandi,

## DECRETA

### *Art. 1 – Indizione*

Sono indette per il giorno **07 novembre 2016** le elezioni dei rappresentanti dei dottorandi e degli specializzandi nel Comitato Unico di Garanzia per le Pari Opportunità, la valorizzazione del Benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG) per il biennio accademico 2016-2018.

### *Art. 2 – Eligendi*

Il numero degli eligendi, in totale, è pari a due componenti effettivi, di cui n. 1 di genere maschile e n. 1 di genere femminile, e due componenti supplenti, di cui n. 1 di genere maschile e n. 1 di genere femminile.

Il numero dei rappresentanti dei dottorandi è pari a n. 1 componente effettivo e n. 1 componente supplente.

Il numero dei rappresentanti degli specializzandi è pari a n. 1 componente effettivo e n. 1 componente supplente.

### *Art. 3 – Elettorato attivo*

Hanno diritto all'elettorato attivo tutti coloro che, alla data delle votazioni, risultino regolarmente iscritti nell'**anno accademico 2016/2017** ai corsi di dottorato di ricerca istituiti presso l'Università, anche in forma consortile o convenzionata, ai sensi dell'art.43, comma 5, dello Statuto, nonché ai corsi delle scuole di specializzazione istituite ai sensi dell'art. 44 dello Statuto.

#### ***Art. 4 – Elettorato passivo***

Sono titolari dell'elettorato passivo tutti coloro che godono dell'elettorato attivo alla data di presentazione delle candidature, fatti salvi i casi di esclusione e/o ineleggibilità previsti dalla normativa vigente.

#### ***Art. 5 – Liste degli elettori***

Le liste degli elettori, compilate a cura degli uffici competenti, sono pubblicate sul sito web di questa Università entro 5 giorni prima della data delle votazioni.

L'elettore che, nei giorni di svolgimento delle votazioni, non risulti incluso negli elenchi degli aventi diritto può esercitare il diritto di voto esibendo una certificazione di iscrizione in originale rilasciata dal competente Ufficio di Segreteria, o da questo trasmessa a mezzo fax.

La certificazione è ritirata dal Presidente del seggio, che provvede ad iscrivere l'elettore nell'elenco dei votanti.

#### ***Art. 6 – Presentazione delle candidature***

Le candidature sono libere e dovranno essere presentate il **giorno 18 ottobre 2016 dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.30 alle ore 17.00**, presso l'Ufficio elettorale.

Le candidature possono essere proposte da chiunque abbia diritto al voto, in forma scritta, presentando al Rettore, per il tramite dell'Ufficio elettorale, apposito modulo debitamente compilato e firmato dall'interessato per accettazione della candidatura.

Le candidature riscontrate regolari sono rese pubbliche entro il 25 ottobre 2016 mediante pubblicazione sul sito web dell'Università.

#### ***Art. 7 – Propaganda elettorale***

Entro il termine di pubblicità delle candidature, vengono rese note, sul sito web di Ateneo, le determinazioni assunte dalla Commissione Elettorale Centrale in ordine alla modalità di svolgimento della propaganda elettorale.

#### ***Art. 8 – Rappresentanti dei candidati***

Ciascun candidato può designare un proprio rappresentante per ogni seggio elettorale, scelto tra gli aventi diritto al voto per la relativa elezione, con facoltà di assistere a tutte le operazioni del seggio. L'atto di designazione dovrà essere trasmesso dal candidato all'Ufficio elettorale entro e non oltre il **27 ottobre 2016** ovvero consegnato direttamente dal rappresentante designato al Presidente del seggio, entro e non oltre l'inizio delle operazioni di voto.

#### ***Art. 9 – Seggi elettorali ed operazioni di voto***

L'ubicazione dei seggi elettorali sarà resa nota con successivo provvedimento.

**I seggi si costituiscono alle ore 8.30 del giorno 07 novembre 2016, per le operazioni preliminari. Le operazioni di voto hanno inizio alle ore 10.00 dello stesso giorno e proseguono fino alle ore 17,00.** È fatta salva, comunque, la facoltà del Presidente di disporre la chiusura anticipata del seggio, nell'ipotesi in cui tutti gli iscritti nelle liste elettorali abbiano già esercitato il diritto di voto.

Le operazioni di scrutinio hanno inizio, in seduta pubblica, presso ciascun seggio, al termine delle operazioni di votazione e proseguono ininterrottamente fino al completamento delle stesse.

#### ***Art. 10 – Modalità di voto***

Le modalità di voto sono disciplinate dall'art. 12 del Regolamento Elettorale.

Ciascun elettore può esprimere una sola preferenza.

#### ***Art. 11 – Validità delle votazioni***

Le votazioni sono valide se vi abbia preso parte almeno il **10%** degli aventi diritto al voto.

***Art. 12 – Commissione Elettorale Centrale***

La Commissione Elettorale Centrale, ai fini della determinazione dei risultati elettorali, si riunisce entro 48 ore dalla chiusura dei seggi.

***Art. 13 – Ricorsi***

Avverso ogni fase del procedimento è ammesso ricorso, da proporsi entro le 24 ore dall'adozione del provvedimento che si intende impugnare, al Magnifico Rettore, il quale si pronuncia entro le 24 ore successive.

In seconda istanza, entro 24 ore dalla notifica della pronuncia, è ammesso ricorso alla Commissione Elettorale Centrale, la quale si pronuncerà nei due giorni successivi.

***Art. 14 – Disposizioni finali***

Il presente bando è pubblicato sul sito web di questa Università.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto, si rinvia al Titolo I del Regolamento elettorale ex art. 78, comma 10 dello Statuto di Ateneo, di cui al D.R. n. 3798 del 31.10.2015.

Bari, 26 settembre 2016

IL RETTORE  
F.TO PROF. ANTONIO FELICE URICCHIO